

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

ISTANZA PER L'AMMISSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 40 DECRETO LEGISLATIVO N. 14/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Lo scrivente Avv. Emanuel Foschi (FSCMNL74R07D704Y), rappresentante e difensore, giusta delega che si allega a far parte integrante del presente ricorso, della Sig.ra **BONORA ANNA**, nato a Reggio Emilia (RE) il 05.11.1971, C.F. BNRNNA71S45H223S, residente a Forlì in via Ravegnana n. 62, elettivamente domiciliata a Forlì in viale D. Bolognesi n. 19, presso e nello studio del suo predetto procuratore, affiancato nella presente procedura dall'O.C.C. Costituito dal Dott. Marco Drudi iscritto all'O.D.C.E.C. di Forlì-Cesena al n. 626/A, con studio a Forlì (FC) in Via Biondini n. 27, e Dott. Nicola Santarelli, iscritto all'O.D.C.E.C. di Forlì-Cesena al n. 759/A, con studio a Cesena (FC) in Via Del Mare n. 109, nella loro qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento nominati dall'OCC Romagna (procedura N. 200/2021), previa dichiarazione di volere ricevere le eventuali notifiche da eseguirsi per via telematica alle PEC emanuel.foschi@ordineavvocatiforlicesena.it, nonché al numero di fax 0543.558584

PREMETTE

A) Cause del sovraindebitamento: la Sig.ra Bonora Anna, dipendente dell'AUSL Romagna, si è trovata e ancora versa nell'impossibilità di far fronte ai debiti contratti nel tempo, determinata da un insieme concomitante di circostanze che hanno inciso negativamente nella sua vita e che possono farsi risalire nella loro origine all'anno 2007.

Dal 1998, la predetta aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale Ferchichi Abderrazak Ben Nasib (nato in Tunisia il 13.07.1969) col quale era andata a convivere e dalla cui relazione erano nate le figlie, Ferchichi Emmanuela, in data 09.07.1999, e Ferchichi Noel in data 02.02.2006.

Il nucleo familiare abitava all'epoca a Bertinoro (FC), località Fratta Terme, in via Meldola n. 260, in un appartamento acquistato mediante l'accesso a un mutuo ipotecario da parte del Ferchichi, cui anche la Sig.ra Bonora contribuiva col reddito ricavato da lavori salutarî ed occasionali, mentre il di lei compagno era titolare di un reddito mensile da lavoro subordinato.

Questa la situazione fino a luglio del 2007 quando, del tutto inaspettatamente, il Sig. Ferchichi abbandonò la casa familiare, lasciando la Sig.ra Bonora e le figlie senza alcun sostentamento e senza alcun minimo contributo al loro mantenimento, cessando altresì il pagamento del predetto mutuo ipotecario, inadempimento che determinò di lì a breve la sua revoca e la sottoposizione a pignoramento dell'abitazione familiare che venne poi venduta dal Tribunale di Forlì nel corso del 2010.

Attinte da procedura di liberazione dell'immobile da parte degli aggiudicatari, la Sig.ra Bonora e le figlie, trovandosi prive di risorse reddituali e quindi nell'impossibilità di rinvenire un'abitazione alternativa, riuscirono ad evitare l'intervento coatto solo grazie all'interessamento dei Servizi Sociali del Comune di Forlì.

Tale procedura di liberazione aveva intanto generato un debito per le relative spese a carico della Sig.ra Bonora, che la videro poi assoggettata a plurimi tentativi di esecuzione forzata per il loro recupero da parte dei nuovi proprietari dell'immobile già familiare.

Chiaramente, in tale situazione di incapacità patrimoniale a poter adempiere spontaneamente, non avendo un'occupazione stabile e dovendo mantenere in toto le due figlie, il debito nei loro confronti lievitò e, nel corso del 2016, andò ad ammontare ad €. 2.299,14 come risulta da ultimo atto di precetto.

A quel tempo l'odierna istante era assunta come assistente di base presso la Cooperativa CAD di Forlì, situazione questa sicuramente migliorativa rispetto a quella totalmente precaria di prima, ma che non le consentì comunque di far fronte alle esigenze di vita delle figlie, alle proprie ed altresì al pagamento dei pregressi debiti.

Ciò che ne conseguì fu così il pignoramento del quinto dello stipendio, situazione questa che andò ad aggravare lo stato di insolvenza già ampiamente conclamata (procedura NRG. 521/2016 Es. Mob.) aggravata altresì dall'impossibilità a percepire le indennità familiari ovvero qualsiasi beneficio fruibile *ex lege* per la prole, stante la totale assenza e l'irreperibilità dell'ex compagno.

Al fine di ovviare alle difficoltà finanziarie che gradualmente ebbero a presentarsi, nel corso del 2012, la Sig.ra Bonora Anna ebbe accesso a un primo finanziamento per l'importo di € 18.000,00 (84 rate mensili da 262,95 € ciascuna, T.A.E.G. 6,83%) con Banca di Forlì -ora Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese- successivamente rinegoziato in più occasioni, da ultimo ad inizio 2017 con BCC CreditoConsumo Spa (84 rate mensili da 233,53 € ciascuna, T.A.E.G. 8,54%), il cui debito residuo ammonta, ad oggi, ad € 8.881,94. Verso la fine del 2017 la ricorrente ebbe inoltre accesso ad un ulteriore prestito al consumo con Compass Banca Spa per l'importo di € 17.000,00 (84 rate mensili da 286,77 € ciascuna, T.A.E.G. 8,83%), con carta di debito collaterale di € 2.500,00 (48 rate mensili da 75,49 € ciascuna, T.A.E.G. 16,45%), e successivamente, nel 2018, la

Sig.ra Bonora Anna richiese ed ottenne, sempre con Compass Banca Spa, un ulteriore finanziamento di € 7.367,68 (84 rate mensili da 128,29 € ciascuna, T.A.E.G. 10,12%) verso cessione del quinto dello stipendio. Entrambi tali finanziamenti sono stati chiusi nel corso del 2019, mediante l'accensione di un nuovo prestito di € 10.616,00 (84 rate mensili da 174,87 € ciascuna, T.A.E.G. 10,49%), le cui rate non garantite dalla garanzia dello stipendio rimasero insolute, tanto che il predetto istituto finanziario intraprese esecuzione forzata per il pignoramento del quinto avanti al Tribunale di Forlì (NRG. 1336/2022 Es. Mob.). La Sig.ra Anna Bonora, dunque, pur migliorando la propria posizione lavorativa e reddituale, venne a trovarsi nella difficile situazione di non riuscire più a fronteggiare i propri debiti e le spese a cui periodicamente si era trovata a dover affrontare, vuoi per la totale assenza dell'ex compagno nel mantenimento delle figlie a fronte del sempre crescente impegno per il loro mantenimento (condotta per la quale era altresì condannato dal Tribunale Penale di Forlì), vuoi anche per le aumentate necessità di vita e sostentamento nel nucleo familiare complessivo (doc. 2, sub. nn. 1-31).

B) Sottoposizione della situazione all'OCC Romagna: l'istante, in data 21.12.2021, ha avanzato istanza all'O.C.C. Romagna (iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero di Giustizia di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del medesimo D.M.) per la nomina di un professionista quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (istanza N. 200/2021) che, ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accesso al procedimento in questione, ha incaricato in tale veste il Dott. Marco Drudi con studio a Forlì in via Biondini

n. 27 e il Dott. Nicola Santarelli con studio a Cesena in via del Mare n. 109 (doc. 4, sub. lett. A);

I sopraddetti professionisti, in funzione di Organismo di Composizione ovvero Gestore della Crisi, hanno predisposto la relazione particolareggiata di cui all'art. 68, comma 2, CCII (D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, ss. modifiche e integrazioni) individuando i criteri secondo cui procedere alla predisposizione di un piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento da parte dell'istante, corredata altresì di tutta la necessaria e richiesta documentazione probatoria a sostegno (docc. 3 e 4). Nella medesima relazione sono espressamente indicati i criteri secondo i quali si prevede di poter procedere al pagamento parziale dei debiti in funzione secondo la predisposizione di un razionale progetto sostenibile nel tempo in rapporto alle risorse patrimoniali disponibili di cui si darà esposizione nel prosieguo.

C) L'attuale consistenza dei debiti: per come accertati altresì dall'OCC Romagna per il tramite del Dott. Marco Drudi e del Dott. Nicola Santarelli:

Alea Ambiente	€. 1.114,74;
Comune di Forlì	€. 216,34;
Compass Banca Spa	€. 10.598,91;
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese, Imolese	€. 4.218,75;
BCC Credito Consumo Spa	€. 8.881,94;
Enel Energia Spa	€. 749,15;
Olimpia Srl unipersonale (Gruppo Sinergy)	€. 284,82;
Fire Spa (Mandataria TIM Spa)	€. 552,21;
Regione Emilia-Romagna	€. 606,52;
Start Romagna Spa	€. 1.714,32;
Agenzia delle Entrate	€. 939,52;

Cui si aggiunge fondo rischi generico a riserva €. 1.000,00;

Ai predetti debiti dovranno altresì aggiungersi, in considerazione dell'eventuale ammissione della procedura e della sua gestione, i compensi da porre in prededuzione per i professionisti coinvolti e per l'OCC quantificabili in €. 6.039,05 (calcolati secondo i parametri previsti in apposito prospetto di calcolo fornito dall'OCC Romagna) come di seguito distinti:

- Dott. Marco Drudi €. 2.537,00;
- Dott. Nicola Santarelli €. 2.281,45;
- OCC Romagna €. 1.220,00;
- Avv. Emanuel Foschi €. 1.513,04 per compensi legali di assistenza dell'istante e quale proponente il ricorso per l'ammissione (nel ruolo di advisor legale);

Quanto sopra, il totale dell'esposizione risultante dalla relazione dell'OCC, predisposta dal Dott. Marco Drudi e dal Dott. Nicola Santarelli ammonta ad €. 38.429,31, dei quali €. 7.552,09 in prededuzione, €. 1.731,88 in privilegio e i restanti €. 29.145,35 in chirografo (doc. 3, pagg. 5-8).

D) Procedure esecutive pendenti contro l'istante: attualmente, come già sopra esposto, nei confronti della Sig.ra Bonora Anna è pendente l'esecuzione mobiliare presso terzi N. 1336/2022 R.G. Es. Mob. avanti al Tribunale di Forlì promossa da Compass Banca S.p.a. sulla retribuzione (doc. 4, sub. F). La procedura è stata iscritta, ma non è ancora pervenuta ad assegnazione, incombente per il quale è fissata l'udienza del 24.01.2023 (doc. 5);

E) Il patrimonio della Sig.ra Bonora Anna è costituito dall'autovettura Opel Corsa (Adam) tg. DA787WC di modico valore, considerando la data di immatricolazione (25.09.2006) ed il chilometraggio elevato (145.000 km), che

viene prettamente utilizzata dalla istante per recarsi al lavoro e per le esigenze di spostamento del nucleo familiare (doc. 4, sub. lett. I).

Ella è altresì titolare del conto corrente n. 0002/068/271400 acceso presso il Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, filiale di Foro Boario in Forlì (FC), ove viene accreditato lo stipendio e che viene utilizzato per le esigenze personali della ricorrente, mentre non risultano a lei intestati o alla sua riconducibilità beni immobili, così come partecipazioni sociali (doc. 4, sub lett. J).

Dalle verifiche eseguite presso l'Agenzia delle Entrate risulta che la stessa non sia titolare di immobili, mentre presso il Registro delle Imprese ha dato esito negativo l'accertamento nominativo sulla sussistenza di eventuali incarichi quali di rappresentanza legale o amministrazione di società.

Dall'aprile 2020 la Sig.ra Bonora è stata assunta a tempo determinato da AUSL Romagna come OSS, prima con contratto a tempo determinato fino al 13.06.2021, data dalla quale il rapporto di lavoro era trasformato a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo invariato e a cavallo tra i 19.000 e i 20.000 euro (€. 19.290 per l'anno 2019, €. 19.690 per l'anno 2020 ed €. 20.132 per l'anno 2021 – doc. 4, sub. lett. K).

Sulla base di tali dati, è possibile ricostruire un reddito mensile netto di circa €. 1.400,00 su cui gravano il rientro mensile di €. 100,00 su cambiale a favore di LaBCC (convenuta col recupero credito di Fire S.p.a.), a cui si è aggiunto il pignoramento del quinto operato dal medesimo istituto finanziario per un importo che attualmente ammonta a circa €. 264,00 (doc. 4, sub. lett. O).

A queste vanno in aggiunta considerate le uscite mensili costanti per le spese necessitanti di cui, in particolare:

Canone di locazione mensile: €. 415,00

Utenze domestiche	€. 280,00
Spese gestione auto	€. 80,00
Alimentazione	€. 300,00
Spese mediche	€. 10,00
Telefono	€. 30,00
Varie	€. 50,00

che portano il totale delle uscite mensili ad €. 1.529,00 (doc. 3, pag. 11).

F) Sostenibilità e fattibilità del progetto: negli ultimi cinque anni non è stato compiuto alcun atto dispositivo che abbia inciso in modo significativo sul proprio patrimonio da parte della Sig.ra Bonora Anna, né quest'ultima in tale lasso di tempo ha fatto ricorso ai procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ovvero di ristrutturazione del debito. Risulta dalla relazione predisposta dall'OCC, nelle persone del Dott. Marco Drudi e del Dott. Nicola Santarelli, all'esito dell'esame delle situazioni debitorie e reddituali sull'istante (le cui risultanze sono sopra richiamate e riportate) -ferma la corretta valutazione sul merito creditizio dell'odierna istante da parte dei creditori Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese (già Banca di Forlì Cred. Coop.) e Compass Banca S.p.a. (esaminata ai sensi dell'art. 68, co. 3, CCII – doc. 3, pagg. 12-13)- come sia percorribile la una proposta di pagamento ai propri creditori prevedente “[...] un importo saldo e stralcio per complessivi € 14.000,00 a fronte del totale del passivo di - € 38.429,31, pari al 36,43% del totale dell'indebitamento conosciuto”, in particolare attraverso:

- A. *la richiesta di interruzione della procedura esecutiva R.G.E. 1336/2022 in relazione al pignoramento del quinto dello stipendio;*

B. la trattenuta volontaria dalla busta paga per 5 anni per un totale di € 14.000,00 (media mensile € 233,33);

C. l'apertura di un conto corrente dedicato da utilizzare per i pagamenti in favore dei creditori, gestito dagli OCC.

Si dà atto che il piano non prevede né una suddivisione in classi, né un'indicazione circa le modalità di liquidazione dei beni, posto che l'unico flusso di cassa deriva dall'accantonamento volontario mensile.

Per un maggior precisione, secondo tale proposta, saranno soddisfatti in via integrale (100%) i crediti in prededuzione e quelli privilegiati e in percentuale del 16,18% quelli chirografari ...” come da prospetto inserito nella sopra richiamata relazione predisposta dall'OCC da portare a compimento nell'arco di cinque (5) anni a partire dal mese di gennaio 2023 mediante l'utilizzo delle disponibilità liquide derivanti dall'accantonamento di €. 14.000 complessivi in favore della procedura (doc. 3, pagg. 13-14).

In merito alla convenienza della proposta, così relazionano i professionisti delegati da OCC Romagna: “Se è pur vero che il ccii non prevede più espressamente che la relazione dell'OCC debba prevedere un raffronto tra (i) le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dalla ricorrente nel piano/accordo e (ii) l'ipotesi di soddisfazione dei medesimi nell'alternativa liquidatoria, non si può tuttavia non rilevare che permane, nel novellato testo normativo, l'art. 70 c. 9 ccii, secondo cui, in caso di contestazioni sulla convenienza o meno del piano/accordo da parte di creditori e/o di altri interessati, l'Ill.mo Giudice Delegato può omologarlo solo ove ritenga che il credito contestato possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Va da sé che, nel caso di specie, alla luce di quanto esposto sinora nella presente relazione, non sussista alcuna alternativa liquidatoria, in mancanza di beni di valore (l'unico bene di proprietà della Sig.ra Bonora Anna è infatti rappresentato dall'autovettura, avente modico valore e comunque propedeutica al tragitto casa-lavoro ed alle esigenze quotidiane del nucleo familiare) da liquidare. In sostanza, la proposta di pagamento dei debiti formulata dalla Sig.ra Bonora Anna appare dunque l'unica attuabile in un orizzonte temporale congruo di 5 anni (termine ritenuto congruo anche alla luce della Legge Pinto e dell'art. 111 della Costituzione) in quanto:

- il lasso temporale di un lustro consente, sulla base delle aspettative di vita della ricorrente, di poter sperare utilmente nel perfezionamento della proposta;*
- l'occupazione della Sig.ra Bonora Anna -contratto a tempo indeterminato con decorrenza giugno 2021- è sufficientemente stabile da poter prevedere una continuità di impiego e dunque la salvaguardia della proposta;*
- l'omologazione del piano del consumatore consentirebbe l'interruzione del decorso degli interessi sui debiti contratti, consentendo così un più congruo utilizzo delle somme a disposizione del ricorrente al fine di ridurre la propria esposizione debitoria, nel rispetto della par condicio creditorum" (doc. 3, pagg. 15-16)*

In tal senso, e sulla base dei presupposti considerati, i predetti professionisti attestavano la sostenibilità e fattibilità del piano proposto e sopra richiamato.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig.ra Bonora Anna, ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

che questo l'Ill.mo Tribunale, dato atto che la medesima versa senza sua colpa in una situazione di crisi da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 14/2019, successive modifiche e/o integrazioni, VOGLIA AMMETTERE l'odierna ricorrente ad avvalersi della procedura di cui agli artt. 40 e ss. della medesima legge, mediante accesso al cd. Piano del Consumatore, all'uopo nominando e incaricando quale liquidatori e controllori/supervisor il Dott. Marco Drudi e il Dott. Nicola Santarelli, professionisti già nominati dall'O.C.C. Romagna per ragioni di economicità al fine di limitare i costi della procedura, essendo i medesimi in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 della sopra richiamata normativa e, nel contempo

DISPORRE

che sino dal momento in cui il provvedimento di omologazione del Piano del Consumatore non divenga definitivo, non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore, nonché

ORDINARE

l'interruzione della procedura di esecuzione forzata NRG. 1336/2022 Es. Mob. pendente avanti al Tribunale Civile di Forlì e attivata da Compass Banca S.p.a. Contro la Sig.ra Bonora Anna e di goni altra che nelle more dovesse essere eventualmente da chiunque promossa contro quest'ultima.

Si producono unitamente al ricorso per l'ammissione della procedura (I) e alla relativa procura alle liti (II):

1) Istanza trasmessa a O.C.C. Romagna per conto della Sig.ra Anna Bonora per la nomina del Gestore della crisi;

- 2) Allegati alla predetta istanza da n. 1 a n. 31 come cadenzati in calce alla suddetta istanza;
- 3) Relazione particolareggiata ex art. 68 D. Lgs. n. 14/2019 con attestazione fattibilità predisposta dai Gestori della Crisi per OCC Romagna, Dott. Marco Drudi e Dott. Nicola Santarelli;
- 4) Documentazione di corredo alla relazione ex art. 68 D. Lgs. n. 14/2019 predisposta dai Gestori della Crisi per OCC Romagna, Dott. Marco Drudi e Dott. Nicola Santarelli;
- 5) Comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo della causa NRG. 1336/2022 Es. Mob. promossa avanti al Tribunale di Forlì da Compass Banca Spa contro Bonora Anna;
- 6) Risposta CRIF a richiesta di verifica sul nominativo di Bonora Anna;

Ai sensi della normativa in materia di versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente procedura trattando di processi speciali (in camera di consiglio) di cui al libro IV, titolo II, capo Ie, capo VI, del codice di procedura civile è soggetta al pagamento dell'importo fisso di € 98,00.

Forlì, lì 21.10.2022

Avv. Emanuel Foschi